

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE

PROVVEDIMENTO N. 17/05 DEPOSITATO IN SEGRETERIA il 12/9/2005

Viola gli artt. 5, 6 e 20 del codice deontologico, l'avvocato che assume atteggiamenti minacciosi ed arroganti, alla presenza del proprio assistito, nei confronti della controparte.

Nella seduta disciplinare del 21 settembre 2005, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, composto dai sigg.:

omissis

ha emesso la seguente decisione nel procedimento disciplinare n. 59/04 a carico dell'avv. A. T., iscritto in questo Albo Professionale, nei confronti del quale è stato contestato l' addebito risultante dalla deliberazione del Consiglio di apertura del procedimento disciplinare del giorno 9/2/2005 qui di seguito trascritto:

“Art.5, 6 e 20 del codice deontologico, per avere:

-il giorno 1/4/2004, accompagnando la sig.ra G.R. presso l'abitazione della madre, sig.ra L.M., al fine di procedere al cambio di turno di assistenza- assunto, nei riguardi della ricorrente, un comportamento irrispettoso ed irriverente consistito nell'intimare a quest'ultima di affrettarsi ad allontanarsi dalla abitazione di cui sopra, per il predetto cambio di turno; nell'intimare, altresì, di non parlare, ostacolando, altresì, la telefonata che la sig.ra G.C.F. cercava di fare al dott.S.M. (medico di fiducia della sig.ra L.) perché questi visitasse quest'ultima.
In Carmiano in data 1/4/2004.”

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE FATTO E DIRITTO

Con esposto del 19/6/2004, la sig.ra G.C.F. esponeva che, con scrittura privata del 5/1/2001, i fratelli germani G., C., R., G., S., C., C. e A. sottoscrivevano un accordo con il quale a turno si obbligavano a portare assistenza ai propri genitori, presso la residenza di questi ultimi.

Il giorno 1/4/2004, verso le ore 9,30, presso l'abitazione dei genitori sita in Carmiano alla Via ***, nel mentre l'esponente portava assistenza, entrava nell'abitazione la sig.ra G.R. per sostituirla nella assistenza ai suddetti genitori, unitamente all'avv.A. T..

Secondo l'esponente, quest'ultimo si rivolgeva nei suoi riguardi intimandole di affrettarsi ad allontanarsi dall'abitazione per consentire il cambio nell'assistenza, usando, nell'occasione, a suo dire, un atteggiamento “spocchioso ed arrogante”, con un tono di voce alto, invitandola a stare in silenzio e non parlare, sollecitandola perché aveva urgenza di andare via.

A questo punto, la sig.ra G.C.F. faceva presente che era necessario, prima di trasferire l'anziana madre nell'abitazione della sorella (atteso che ciò era quanto dove avvenire), attendere l'arrivo del medico di fiducia, dott.S.M. , che si era raccomandato di non spostare la sig.ra L.D. senza prima averla visitata.

Sostiene ancora l'esponente che, a tal punto, si vedeva costretta a contattare telefonicamente il succitato medico e, nell'occasione, veniva ostacolata dall'avv.T. che, con il proprio telefono, manteneva occupata l'utenza telefonica del dott.Santino Miglietta.

Concludeva aggiungendo che, dopo ulteriori alterchi verbali con l'avv.T., riusciva a parlare con il medico che confermava quanto prima sostenuto.

Chiedeva, quindi, al Consiglio dell'Ordine di valutare il comportamento tenuto, nell'occasione, dell'avv.A. T..

Esibiva copia della denuncia-querela presentata alla Procura della Repubblica di Lecce contro l'avv.A. T..

Con controdeduzioni del 6/3/2004, l'avv.A. T. replicava alle contestazioni mosse dalla sig.ra G. specificando dettagliatamente quanto avvenuto, a suo dire, nell'occasione della visita presso l'abitazione dei sigg.ri G..

Nella seduta del 9/2/2005, il Consiglio dell'Ordine decideva di azionare procedimento disciplinare a carico dell'avv.A. T. per violazione degli artt.5), 6) e 20) del C.D.

L'avv.T., in data 1/3/2005, produceva deduzioni difensive e, all'udienza disciplinare del 21/9/2005, si procedeva all'escussione dei testi ed alla discussione finale.

DIRITTO

A seguito dell'istruttoria dibattimentale, è emersa la non responsabilità dell'avv.A. T.

Le accuse mosse nei suoi confronti dall'esponente non hanno trovato conferma nei testi escussi i quali hanno escluso che, in occasione della visita presso l'abitazione dei Sigg.ri G.-L., l'avv.A. T. abbia avuto e/o assunto un atteggiamento irrispettoso ed arrogante nei riguardi della esponente.

Alcuna rilevanza, pertanto, rivestono le dichiarazioni rese da quest'ultima che, interrogata dal Consiglio, ha fornito una versione dei fatti smentita, si ripete, dai testi successivamente escussi.

Di qui l'assoluzione dell'avv.A. T. per non aver commesso il fatto.

P.Q.M.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, udito il P.M. e l'incolpato, afferma la assenza di responsabilità disciplinare dell'avv.A. T. per cui delibera il PROSCIoglimento dall'incolpazione a lui ascritta perché il fatto non sussiste.

Si comunica, ad ogni effetto di legge, che contro la decisione è ammessa impugnativa al Consiglio Nazionale Forense, con ricorso depositato presso la segreteria dello stesso Consiglio dell'Ordine nel termine di 20 giorni dalla notificazione della decisione, ai sensi dell'art. 50 e segg. del r.d.l. 27.11.1933 n. 1578 e dell'art. 59 e segg. del R.D. del 22.1.1934 n. 37.

Così deciso in Lecce nella sala delle Adunanze del Consiglio dell'Ordine il giorno 21/9/2005.